

queste istituzioni

Annotazioni su origini ed evoluzioni
del *Permitting Ambientale*

Antonio Mitrotti

Numero 4/2022
31 dicembre 2022

Annotazioni su origini ed evoluzioni del *Permitting Ambientale*

di Antonio Mitrotti*

Sommario

1. Le tradizioni del *permitting ambientale*: radici anglosassoni ma con fondamenti europei. – 2. L'*Environment Agency*. – 3. Il *permitting ambientale* britannico alla luce del servizio di consulenza (preliminare) dell'Agenzia per l'Ambiente. – 4. Le *Environmental Permitting Regulations*. – 5. La valutazione dei rischi. – 6. I poteri di controllo dell'Agenzia per l'Ambiente. – 7. Spunti conclusivi.

Sintesi

Da tempo è invalso un uso stereotipato negli studi della dottrina, come pure nelle decisioni della giurisprudenza italiana, dei termini di “*permitting ambientale*”.

Ma che cosa è esattamente il *permitting ambientale*? Quali sono le concrete origini istituzionali e giuridiche di queste parole? Per il vero, tanto usate (se non abusate) nel diritto pubblico italiano. E qual è l'attuale evoluzione del *permitting ambientale* nell'alveo dell'ordinamento in cui è nato?

Il presente contributo intende, in tale prospettiva, offrire alcune essenziali annotazioni analitiche sulle origini del noto *permitting ambientale*, congiuntamente ad una sintesi del suo effettivo percorso evolutivo, nonché del suo contemporaneo assetto amministrativo sorto nell'ordinamento britannico.

Abstract

The stereotyped use in academic studies, as well as in the decisions of the Italian jurisprudence of the terms “environmental permitting” has been established for some time.

But what exactly is environmental permitting? What are the real institutional and juridical origins of these words? Actually, they are common in Italian public law. But what is the current evolution of environmental permitting in the context of the system in which it was born?

In this perspective the present contribution aims to offer some analytical and essential annotations about the origins of the environmental permitting, with a synthesis of its effective evolutionary path as well as on its contemporary administrative structure in the UK legal system.

Parole chiave

Permitting ambientale – Ambiente – Governo del territorio – Sviluppo sostenibile.

1. Le tradizioni del *permitting ambientale*: radici anglosassoni ma con fondamenti europei.

In tema di normazione e di concreta regolazione del settore ambientale, il Regno Unito possiede una lunghissima tradizione storico-giuridica, tant'è che non sarebbe esagerato far risalire ogni

* Ricercatore di Diritto Amministrativo nell'Università del Salento.

ricerca – a ritroso nel tempo – sin dalle stesse origini della Rivoluzione industriale: avvenuta, come è noto, proprio in Gran Bretagna, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, quando i rapporti tra sviluppo industriale, iniziativa economica e materiale sfruttamento delle risorse ambientali iniziarono (assai prepotentemente) ad essere percepite nei loro diffusi effetti concreti dall’opinione pubblica e per conseguenza dall’ordinamento giuridico britannico¹.

Non è un caso, d’altronde, che già nel XIX secolo furono promulgati i primi atti normativi in materia ambientale². In tale contesto, si assistette a regole senz’altro lungimiranti e a dir poco pionieristiche per quegli anni, ancorché connotate da un’oggettiva ambivalenza: per cui se da un lato balzavano immediatamente all’occhio per l’innovativa presenza di notevoli discipline concernenti i procedimenti amministrativi autorizzatori, dall’altra parte tacevano quanto ad ogni attendibile coordinamento e indirizzo circa gli obiettivi funzionali, nonché le finalità pubbliche, perseguibili dall’Amministrazione titolare dei pubblici poteri, senza che vi fosse neppure alcuna indicazione riguardo ai concreti standard minimi che si sarebbero dovuti mantenere per le crescenti emissioni industriali (tollerabili).

Né (per dirla tutta) si potrebbe oggi ammettere che i primi atti normativi sul così detto *permitting ambientale* potessero dirsi davvero contraddistinti da una disciplina attenta quanto alle condizioni del possesso dei requisiti “necessari” per l’esercizio delle diverse imprese economiche impattanti sull’ambiente, la cui esistenza veniva volta per volta rimessa alla discrezionalità degli organismi di regolazione.

¹ *Ex multis* si confrontino - nella proficua dialettica tra pur diversi approcci disciplinari - in particolare C. M. CIPOLLA, *Uomini, tecniche, economie*, Milano, Feltrinelli, 1966; H. J. HABAKKUK - M. POSTAN (a cura di), *Storia economica. La rivoluzione industriale e i suoi sviluppi*, Torino, Einaudi, 1974; S. PIERATELLI, *Rivoluzione industriale inglese e ambiente. Alle radici del pensiero verde*, Firenze, Editoriale Tosca, 1992; E. A. WRIGLEY, *La rivoluzione industriale in Inghilterra. Continuità, caso e cambiamento*, Bologna, Il Mulino, 1992; A. POSTIGLIONE, *Il Tribunale Internazionale dell’ambiente: storia di un’idea*, in *Rivista Penale dell’Economia*, n. 1/1993, pp. 29-40; L. VIOLINI, *La libera iniziativa economica: vecchie tematiche e nuovi valori*, in *Le Regioni*, n. 4/1994, pp. 1150-1172; R. MACRORY - N. ATKINSON, *Enigmatic centralism, government policy and environment in the U.K.*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 104/1994, pp. 93-116; A. BARONE, *Il diritto del rischio*, Milano, Giuffrè, 2006; S. NESPOR, *Diritto dell’ambiente e diritto allo sviluppo: le origini*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n. 1/2015, pp. 17-31; J. D. HUGHES, *What is Environmental History?*, Boston, Polity Press, 2015; M. CAFAGNO, *Analisi economica del diritto e ambiente*, in *Il diritto dell’economia*, n. 2/2019, pp. 155-178; C. FELIZIANI, *Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4/2020, pp. 843-875.

² *Ex plurimis* si leggano le preziose ricostruzioni in D. HUGHES, *Environmental law*, London, Butterworths, 1986; M. GRANT, *Environmental assessment in the United Kingdom: implementation of the ec directive*, in *Il Foro Amministrativo*, n. 4/1990, pp. 1102-1116; R. CHURCHILL, *International Environmental Law and the United Kingdom*, in *Journal of Law and Society*, n. 1/1991, pp. 155-173; R. MACRORY, *Environment standards in the United Kingdom*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 119-120/1998, pp. 113-136; R. MACRORY, *Applicazione della normativa ambientale e sanzioni nel Regno Unito*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n. 1/2008, pp. 45-60; B. CHRISTMAN, *A brief history of environmental law in the UK*, in *Environmental Scientist*, n. 4/2013, pp. 4-8; L. CARUCCIO, *La tutela dell’ambiente nel Regno Unito: la specialità di un diritto “insulare”*, in *Federalismi.it*, n. 7/2017, pp. 61-68.

In tal senso, qualcosa iniziò a cambiare, al più tardi, solo nel 1973, quando cioè il Regno Unito entrò a far parte della Comunità Economica Europea³, poi evolutasi nella attuale Unione europea.

La normativa europea sull'ambiente ha infatti avuto i meriti di indirizzare progressivamente gli atti del Regno Unito verso obiettivi politici maggiormente performanti e soprattutto più chiari nella disciplina della materia ambientale, con regolamenti e direttive foriere di pregnanti disposizioni sull'effettiva determinazione degli standard di emissioni tollerabili, sulla necessità di raggiungere dei traguardi obbligatori, nonché sulla opportunità di considerare nuove tematiche al cuore della futura evoluzione ordinamentale, quali la gestione dei rifiuti, il trattamento dei prodotti chimici e la protezione dell'*habitat* naturale.

Senonché è dal 1973 in poi che la normativa europea è man mano divenuta vera e propria parte integrante della regolamentazione britannica in materia ambientale. Per fare un banalissimo esempio basterebbe ricordare che prima che la Gran Bretagna aderisse alla Comunità Economica Europea la regolamentazione britannica del nevralgico settore dell'acqua potabile si limitava a stabilire soltanto l'obbligo in capo al fornitore del servizio di "erogare acqua potabile", senza alcuna specificazione dei contenuti dell'analisi chimica dell'acqua.

Ed invece a partire dagli anni '80 del secolo scorso e dalla celebre direttiva sull'acqua potabile della Commissione europea (Direttiva 98/83/CE), norme più stringenti (e maggiormente chiare) sono state introdotte dall'UE e, poi, recepite dall'ordinamento britannico sulla necessaria composizione chimica ed organolettica dell'acqua potabile⁴.

Certo dinanzi alla legislazione ambientale UE, e all'avanzamento dell'integrazione europea, nonché al cospetto dei passi di una sua effettiva attuazione, non sono mancati governi del Regno Unito particolarmente insofferenti rispetto alla normativa UE, tacciata di essere sin

³ Risulta, qui, di estremo interesse rinviare alle preziose analisi ricostruttive offerte da F. E. NONIS, *L'Europa Occidentale alla ricerca della sua Unità. La Cooperazione Economica del Dopoguerra. Le Trattative per l'adesione del Regno Unito alla CEE e l'interruzione del Negoziato di Bruxelles*, Roma, Banco Di Santo Spirito, 1963; G. SARAGAT, *Discorso ai federalisti*, in *Italia Europa*, n. 3-4/1971, pp. 5-9; F. FIORELLI, *Linee di politica regionale in Europa*, in *Economia Pubblica*, n. 11-12/1977, pp. 459-465; M. E. MOAVERO, *Imprese pubbliche e trasparenza delle relazioni finanziarie con gli stati nella Comunità Economica Europea*, in *Rivista di Diritto industriale*, n. 4/1982, pp. 265-305; B. WEATHERILL, *Il Parlamento britannico e la Comunità europea*, in *Nuovi Studi Politici*, n. 2/1991, pp. 71-76; K.O. MORGAN (a cura di), *Storia dell'Inghilterra. Da Cesare ai giorni nostri*, Milano, Bompiani, 2007 (specialmente p. 497 ss.); D. GOWLAND - A. TURNER - A. WRIGHT, *Britain and European Integration since 1945. On the sidelines*, London - New York, Routledge, 2010; A. TORRE, *Regno Unito*, Bologna, il Mulino, 2013 (specialmente p. 155 ss.); C. MAMMARELLA - P. CACACE, *Storia e politica dell'Unione europea*, Roma - Bari, Laterza (specialmente p. 157 ss.); C. MARTINELLI, *L'isola e il Continente: un matrimonio d'interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, pp. 1-43; J. O. FROSINI, *Il Primo Ministro che portò il Regno Unito in Europa*, in A. Torre (a cura di), *Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i Primi Ministri*, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 961-982.

⁴ In particolare, per degli ulteriori approfondimenti, si leggano F. LETTERA, *Le acque destinate al consumo umano*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 3/1988, pp. 611-630; A. GRATANI, *Per un bicchiere di acqua potabile...*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 5/1993, pp. 677-680; M. MIGIARRA, *Note a margine del terzo Forum mondiale per l'acqua*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 3-4/2003, pp. 645-657.

troppo rigida ed oltre misura limitativa degli scopi politici sottesi alla sovranità britannica; questa si è in realtà adattata all'ordinamento UE soltanto grazie all'estesa portata applicativa degli elastici principi fondamentali di flessibilità e discrezionalità esercitata (e goduta) dalle decisioni britanniche, che in tal modo si sono avvalse, nel tempo, di principi permeabili quanto alle reali possibilità di “compromessi” tra gli obiettivi ambientali, da un lato, e le sensibili esigenze di produzione industriale, dall'altro.

La *Brexit* ha rappresentato, poi, il bivio tra un'opportunità e (se non proprio) una sfida, in più, per il coerente sviluppo a lungo termine della legislazione ambientale del Regno Unito⁵.

Eppure (nonostante tutto) dopo l'esaurimento del periodo di transizione (31 dicembre 2020) ad esito della *Brexit* la legislazione ambientale in vigore nell'UE in Gran Bretagna ha comunque continuato a operare grazie ad un peculiare sistema di *roll-over*⁶. Il che, naturalmente, è andato sviluppandosi al netto di un vero e proprio sconto di tutte le decisioni dell'Unione Europea successive al periodo di transizione, decisioni che non saranno (come è ovvio) più vincolanti per i Tribunali del Regno Unito. Ciò nonostante non sarebbe peregrino ammettere oggi che finanche negli Stati del Regno Unito la risalente normativa ambientale pur essendo sorta su profonde radici anglosassoni è gradualmente cresciuta lungo i binari del diritto dell'Unione Europea.

2. L'*Environment Agency*.

Per quanto attiene, nello specifico, alle autorizzazioni ambientali (*Environmental permit*), nel Regno Unito, si può oggi evidenziare la gravida presenza dell'importante ruolo “regolatorio” di una specifica Agenzia per l'Ambiente ossia l'*Environment Agency*, nata il 1° aprile del 1996, con sede a Bristol⁷.

⁵ Sul punto, senza delle pretese di esaustività nei richiami, appare utile rinviare agli approfonditi studi offerti in M. ALBERTON, *Le implicazioni della “Brexit” per il diritto ambientale britannico e dell'Unione europea*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/2017, pp. 355-369; C. MARTINELLI (a cura di), *Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017; G. CARAVALE, *Brexit e Costituzione britannica*, Napoli, Jovene, 2019; G. VOSA, *Lezioni dalla Brexit: come riportare Exit radicale nell'empireo dei concetti*, in *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo*, n. 2/2021, pp. 387-400.

⁶ *Ex plurimis* si leggano le preziose analisi sviluppate in M. P. CHITI, *La Supreme Court e la Brexit: molto rumore per nulla?*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 3/2017, pp. 349-356; R. MACRORY, *Environmental law in the United Kingdom post Brexit*, in *ERA Forum*, n. 19/2019, pp.643-657; G. ANTHONY, *The Common Law, the Rule of Law and Brexit*, in *Italian Journal of Public Law*, n. 2/2020, pp. 162-181; G.. PODERATI, *Brexit: challenges and opportunities in the EUUK environmental law & policy framework*, in *CERIDAP, Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, n. 1/2021, pp. 76-112; J. HARRISON, *Continuity, Convergence and Change in Environmental Law and Governance in Scotland—an Assessment of Recent Developments and Future Directions*, in *Edinburgh Law Review*, n. 3/2021, pp. 315-341; A. GAMBLE, *Brexit ritorno alla realtà*, in *Limes*, n. 4/2021, pp. 249-252; M. LEE, *Brexit and the Environment Bill: The Future of Environmental Accountability*, in *Global Policy*, n. 2/2022, pp. 119-127; C. MARTINELLI, *La Brexit come «constitutional moment»*, in *Federalismi.it*, n. 10/2022, pp. 2-33.

⁷ L'Agenzia è stata istituita dall'*Environment Act* del 1995 ed è entrata in funzione il 1° aprile 1996.

Si tratta di una Agenzia riconducibile alla categoria degli Enti pubblici non dipartimentali (dunque una Autorità Indipendente⁸) cui è devoluta la responsabilità dell'esercizio di diversificate funzioni, seppur tra di loro connesse, che vanno dalla gestione (preventiva, simultanea e successiva) dei possibili eventi d'inondazione territoriale, passando per la regolazione delle attività d'inquinamento, per l'aria, il suolo e per l'acqua, fino a ricomprendere naturalmente ogni misura di tutela e di conservazione dei beni ambientali.

Infatti, l'espreso scopo posto in capo all'attività dell'Agenzia per l'Ambiente (*Environment Agency*) è quello di "proteggere e migliorare l'ambiente, inteso nel suo complesso", in modo da promuovere "l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile"⁹.

Del resto, l'attività amministrativa di tutela e valorizzazione dell'ambiente da parte dell'*Environment Agency* si articola nella peculiare protezione dell'ecosistema ambientale da tutte le eterogenee minacce derivabili da fattori umani come pure da cause di forza maggiore: per esempio tanto da inondazioni naturali, da un lato, quanto da ogni forma di possibile inquinamento dall'altro.

Le finalità pubblicistiche dell'Agenzia sono quelle di regolare tutte le attività comunque incidenti sulla reale tutela (e sull'effettiva valorizzazione) di un ambiente ricco, sano e diversificato sia per le generazioni presenti che per quelle future¹⁰.

Sul punto appare utile rinviare alle informazioni contenute nel *Memorandum by the Environment Agency*, consultabile online al sito istituzionale <https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldconst/68/3110508.htm>.

⁸ Per approfondimenti sulla natura giuridica dell'*Environment Agency* si rimanda *ex multis* alle preziose considerazioni di D. HELM, *Environmental Regulation: The Environment Agency Proposal*, in *Fiscal Studies*, n. 2/1992, pp. 66-83; C. ABBOT, *Controlling environment agency discretion: a public law perspective*, in *Environmental Law and Management*, n. 6/2001, pp. 232-238; P. CAVALERI - G. DALLE VEDOVE - P. DURET (a cura di), *Autorità indipendenti e agenzie. Una ricerca giuridica interdisciplinare*, Padova, Cedam, 2003; M. MONTEDURO, *Introduzione allo studio delle agenzie amministrative. Origini e trasformazioni dell'idea di agenzia*, Lecce, Argo, 2004; R. MACRORY, *Applicazione della normativa ambientale e sanzioni nel Regno Unito*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 1/2008, pp. 45-60; S. ILLARI, *La tutela dell'ambiente dalla politica alle istituzioni*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 165-166/2009, pp. 7-28; R. MACRORY, *Environmental Courts and Tribunals in England and Wales - A tentative new dawn*, in *Journal of Court Innovation*, n. 3/2010, pp. 61-78; O. PEDERSEN, *Environmental justice in the UK: Uncertainty, ambiguity and the law*, in *Legal Studies*, n. 2/2011, pp. 279-304; E. D'ALTERIO, *Agenzie e autorità europee: la diafasia dei modelli di organizzazione amministrativa*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4/2012, pp. 801-844; J. GOLD, *Court of Appeal examines limits of judicial authority*, in *UK Human Rights Blog*, 17 February 2022, reperibile al sito <https://ukhumanrightsblog.com/2022/02/17/court-of-appeal-examines-limits-of-judicial-authority/>.

⁹ V. *Environmental Act 1995*, sez. 4.

¹⁰ Può senz'altro essere di estrema utilità la lettura delle brillanti ricostruzioni di E. B. WEISS, *In fairness to future generations. International law, common patrimony and intergenerational equity*, Tokyo, The United Nations university, 1988; A. MAZZITELLI, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione. Il principio dello sviluppo sostenibile*, Cosenza, Editore Periferia, 1999; L. CASSETTI, *Stabilità economica e diritti fondamentali. L'Euro e la disciplina costituzionale dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2002; E. A. PAGE, *Climate change, justice and future generations*, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2006; F. CERUTTI, *Le réchauffement de la planète et les générations futures*, in *Pouvoirs*, n. 127/2008, pp. 107-122; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; F. CAPRIGLIONE, *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, Giappichelli, 2010; P.

L' *Environment Agency* gestisce segnatamente i seguenti servizi (prodromici rispetto al rilascio delle autorizzazioni ambientali a coloro che ne fanno richiesta): consulenze istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione ambientale; decisione sulle richieste presentate da parte dei soggetti "interessati" a ottenere le autorizzazioni ambientali.

Sicché la così detta gestione regolatoria dell' *Environment Agency* comprende sia il momento anteriore alla richiesta autorizzatoria, con attività di consulenza per i privati che avanzino istanze di autorizzazione, sia la vera e propria fase di materiale ricezione e protocollazione delle richieste di autorizzazione, cui segue fisiologicamente la competenza all'avvio del procedimento e tutta la parte istruttoria relativa alle domande (compresa, pure, ogni eventuale richiesta di modifica integrativa della documentazione presentata dalle parti istanti oppure un eventuale "trasferimento" ad altra Autorità competente in relazione a domande erroneamente poste all' *Environment Agency*), sino naturalmente a ricomprendere il vero e proprio cuore del potere "decisionale" sulle richieste di autorizzazione ambientale ovvero sia (in ipotesi) la stessa materiale possibilità di un esercizio dei poteri di controllo e di materiale annullamento in autotutela delle autorizzazioni, già, rilasciate.

In tal senso, l'Agenzia si pone come il principale (ed unico) ente regolatore delle attività economiche potenzialmente inquinanti l'aria, l'acqua e la terra, secondo le risalenti indicazioni enucleate negli atti normativi inglesi.

Senonché se scavassimo ancora più a fondo ci si accorgerebbe che l' *Environment Agency* è competente al rilascio di tutta una nutrita serie (tipologica) di autorizzazioni ambientali, tra cui spicca, in particolare, l'ipotesi autorizzatoria dei grandi plessi industriali – in potenza, dannosi per l'ambiente – per cui formalmente vengono rilasciati dei "permessi" solo dopo il tecnico accertamento di una effettiva compatibilità con gli standard fissati per la tutela dell'ambiente.

MADDALENA, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, in *Diritto e Società*, n. 2/2012, pp. 337-384; A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012; M. DE CILLIS, *Diritto, economia e bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017; G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 24/2020, pp. 242-272; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, Franco Angeli, 2020; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE online*, n. 2/2020, pp. 1345-1369; G. GEMMA, *Diritti delle generazioni future: necessità e limiti di una loro tutela giuridica*, in *Diritto e Società*, n. 3/2020, pp. 427-475; R. BIFULCO, *Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) nella prospettiva del Tribunale costituzionale federale tedesco*, in *Rassegna di Diritto Pubblico europeo*, n. 2/2021, pp. 421-437; G. SOBRINO, *Le generazioni future "entrano" nella Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2022, pp. 139-142.

In Italia¹¹, come in diversi Stati membri dell'Unione Europea, si parla frequentemente di *permitting*, perché la basilare forma amministrativa di autorizzazione ambientale nel Regno Unito assume i connotati di un permesso, nonché, letteralmente, di un permettendo da parte dei pubblici poteri.

A tal proposito, peraltro, non si potrebbe neppure omettere di osservare che quanto ai tipici permessi sorti per licenziare le attività economiche coerenti con un ambiente salubre i regolamenti sulle autorizzazioni ambientali per l'Inghilterra e il Galles introdotti il 6 aprile 2010 hanno, proprio, sostituito quelli del 2007. La disciplina regolamentare del 2010 è stata altresì integrata, successivamente, dalle *Environmental Permitting (England and Wales) Regulations* del 2016. Da ultimo vi è stata pure la recentissima approvazione dell'*Environment Act 2021*, che fra le diverse novità introdotte si segnala per aver pertinentemente conservato e rafforzato i poteri già attribuiti all'*Environment Agency*¹².

In particolare i regolamenti del 2007 prevedevano una disciplina combinata sia sulla prevenzione e sul controllo dell'inquinamento (PPC), sia sulla licenza per la gestione dei rifiuti (WML). In questa prospettiva, deve evidenziarsi che i regolamenti del 2010 hanno oggettivamente sostituito in senso ampliativo la disciplina del 2007, aggiungendo a tutte le regole precedenti quelle sulle attività di scarico delle acque di superficie e delle acque sotterranee, il trattamento e il delicato smaltimento delle sostanze radioattive e, infine, la presenza supplementare di alcune disposizioni concernenti il basilare recepimento di una serie di direttive europee, tra le quali emerge – per importanza – la nota direttiva sui rifiuti minerari (2006/21/CE)¹³.

¹¹ *Ex plurimis* nella più recente giurisprudenza amministrativa italiana si confrontino - in particolare - TAR Liguria, Sez. Prima, sent. 31 gennaio 2022, n. 69, par. 4 del Considerato in Diritto; Consiglio di Stato, Sez. Quinta, sent. 15 novembre 2022, n. 10015, par. 3 del Considerato in Diritto.

¹² Per una minuziosa e puntuale consultazione dei contenuti dell'*Environment Act 2021* si rinvia al sito istituzionale <https://bills.parliament.uk/bills/2593/publications>.

¹³ La Direttiva 2006/21/CE, per l'esattezza, fu adottata (dal Consiglio e dal Parlamento europeo) in seguito a due gravi incidenti che comportarono la fuoriuscita pericolosa di alcuni rifiuti da estrazione. Pertanto l'obiettivo esplicito della citata Direttiva era prevenire e ridurre gli effetti negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti sulla salute e l'ambiente. Ed è anche su questi presupposti che il termine di recepimento della Direttiva era stato fissato piuttosto celermente al 1° maggio 2008.

Per la verità nel periodo temporale di recepimento della Direttiva 2006/21/CE sembrava evidente che molti Paesi membri fossero attraversati da problemi e difficoltà: sia in oggettivi termini tempistici, sia in termini di qualità delle normative di recepimento.

Senonché mentre, da un lato, la formale adozione delle normative di recepimento (sebbene non perfettamente in linea con i tempi dettati dalla Direttiva) è comunque avvenuta da parte di tutti gli Stati membri, dall'altra parte, l'attuazione pratica e soprattutto l'effettiva esecuzione delle disposizioni europee sono rimaste (al contempo) alquanto problematiche, tanto è vero che, ad oggi, non sarebbe peregrino riconoscere che se la legislazione UE in materia di gestione dei rifiuti sembrerebbe ambire a livelli qualitativi più aderenti ai bisogni reali della complessità del diritto ambientale, non può altrettanto dirsi per i livelli di efficacia e di efficienza registrabile in tutta la l'UE circa le singole discipline normative degli Stati membri, che oltre tutto possono ancora variare notevolmente da uno Stato all'altro dell'Unione.

Come detto, ai regolamenti sulle autorizzazioni ambientali del 2010 è poi andato ad aggiungersi il tassello integrativo delle *Environmental Permitting Regulations* del 2016, che contengono in appendice un elenco minuziosamente dettagliato delle tipologie di attività e delle diverse forme di operazioni soggette all'obbligo di permesso ambientale.

L'*Environment Agency*, come Autorità indipendente per la regolazione ambientale, esercita altresì il potere – ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del Regno Unito – di elaborare, trattare, gestire e conservare i dati personali dei richiedenti i permessi ambientali.

I dati personali in concreto raccolti sono, nello specifico, tutti quelli che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), l'Agenzia ha il potere di esigere per la presentazione di una domanda di autorizzazione ambientale, per lo più dati comuni e di carattere para-sensibile¹⁴. In aggiunta, oltre ai dati personali, se la domanda per il permesso ambientale fosse presentata *online* sarebbe addirittura raccolto l'indirizzo IP del richiedente, un indirizzo, quest'ultimo, destinato ad essere conservato negli archivi dell'Agenzia e, comunque, cancellato solo dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.

I dati personali forniti dai richiedenti sono conservati per sette anni dalla cessazione dell'autorizzazione a seconda della tipologia del permesso richiesto. Nell'unica ipotesi di richiesta di autorizzazione per un permesso a gestire una discarica i dati personali del soggetto istante verrebbero conservati per un periodo di tempo maggiore, pari a 10 anni della cessazione dell'attività. Naturalmente, il richiedente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e di ottenere la cancellazione dei dati forniti in sede di (così detta) pre-applicazione della domanda, fase antecedente a quella di iniziativa privata per l'avvio del procedimento e naturalmente alla stessa istruttoria della domanda.

I dati personali possono anche essere cancellati dal pubblico registro qualora il richiedente ritiri la sua domanda. Infine, la richiesta di cancellazione potrebbe essere presentata anche nell'ipotesi in cui le informazioni non fossero più rilevanti ai fini dell'azione pubblica

¹⁴ Sul polivalente valore, nonché sulla peculiare natura, dei cosiddetti dati para-sensibili si leggano E. PELLECCCHIA, *Trattamento di dati personali e indagini sulla solvibilità negli Stati Uniti: luci e ombre del Fair Credit Reporting Act*, in *Danno e responsabilità*, n. 7/2000, pp. 763-768; R. BORRUSO, *La tutela della riservatezza dei dati personali*, in *Informatica e Diritto*, n. 2/2006, pp. 7-30; D. SCARPA, *Valore industriale dell'informazione societaria nel mercato*, in *Rivista di Diritto industriale*, n. 2/2015, pp. 71-113; F. ROSSI DAL POZZO, *La tutela dei dati personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi economici e diritti fondamentali della persona*, in *Rivista di Diritto internazionale*, n. 3/2016, pp. 690-724; R. MOTRONI, *Dati personali, rapporti economici e mercati finanziari*, Cacucci, 2017; F. CORRADO - A. STAZI, *Datificazione dei rapporti socio-economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva comparatistica*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/2019, pp. 443-487; V. DE PRISCO, *Dati comuni, sensibili e "parasensibili"*, 21 agosto 2019, consultabile online su <https://www.cacampania.com/dati-comuni-sensibili-e-parasensibili/>. Sul trattamento dei dati finanziari all'interno dello spazio europolitano si confronti il *Manuale sul Diritto europeo in materia di protezione dei dati*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, 2018, p. 383 ss.

contemplata dai citati regolamenti sulle autorizzazioni ambientali ovverosia in materia del (risalente) *permitting ambientale*.

Quanto appena descritto potrà sembrare assolutamente alieno rispetto al “classico” esercizio dei poteri autorizzatori in materia ambientale. Ed invece, all’opposto, l’istituto del trattamento dei dati personali si è nel tempo configurato come un importante strumento conoscitivo per l’Agenzia per l’Ambiente quanto agli elementi di valutazione, nonché di gestione, preventiva del possibile impatto ambientale di ogni concreta (e diversificata) attività economica richiedente le autorizzazioni. Il che può comprendersi soprattutto alla luce di alcuni specifici e fondamentali dati di carattere para-sensibile, raffiguranti cioè il preciso volume economico e l’esatta dimensione industriale delle attività oggetto di richiesta autorizzatoria.

3. Il *permitting ambientale* britannico alla luce del servizio di consulenza (preliminare) dell’Agenzia per l’Ambiente.

Per un’utile ricostruzione del procedimento del *permitting ambientale* britannico occorrerebbe, anzi tutto, evidenziare che prima ancora di una formale presentazione della domanda autorizzatoria il soggetto richiedente vanterebbe la preziosa possibilità di attivare (senza nessuna spesa) un servizio di consulenza (a monte, ovvero nella fase di pre-applicazione) erogato dall’Agenzia per l’Ambiente, quale particolare servizio tipicamente funzionale a permettere a tutti i privati di ottenere la chiara prospettazione del quadro di base, con l’annessa cornice amministrativa di ogni adeguata misura per il rilascio delle autorizzazioni oggetto di consulenza che, in sostanza, finisce per atteggiarsi come una preliminare fase di istruttoria procedimentale, pienamente utile tanto al soggetto privato (istante), quanto alla stessa Agenzia (di regolazione).

Del resto, il servizio di consulenza dell’Agenzia per l’Ambiente assurge quale strumento prezioso per i soggetti istanti, che potranno comprendere in via preliminare i vari elementi necessari al rilascio dei permessi ambientali del caso di specie, al contempo, trattandosi di un istituto oggettivamente strumentale anche alla stessa attività dell’Agenzia per l’Ambiente, che dalla consulenza erogata non potrà che trarre l’occasione di acquisire la conoscenza di informazioni essenziali in merito alle differenti condizioni di fatto caratterizzanti le attività di impresa del richiedente, quanto soprattutto ad ogni possibile impatto negativo sulla conservazione di quell’*habitat* naturale in cui l’attività oggetto di domanda chiede di essere svolta¹⁵.

¹⁵ Per dei preziosi spunti di comparazione si confrontino, *ex multis*, E. PEGGIO, *L’impresa tra la programmazione e il mercato*, in *Democrazia e Diritto*, n. 2/1977, pp. 224-230; P. MENGOZZI, *Common Heritage of Mankind and Exclusive Economic Zone*, in *Italian Yearbook Intern Law*, vol. 5/1983, pp. 65-84; G. ALPA, *Sociologia del contratto: nuove idee, vecchi schemi*, in *Società e Diritto*, n. 2/1984, pp. 7-26; O. NUCCIO, *Epistemologia economica: il ruolo dei concetti di “natura” e di “diritto naturale” nella genesi dell’economia politica*, in *Rivista di Politica Economica*, n. 7/1986, pp. 947-1026; P. PADOIN, *La politica dell’ambiente della*

Senonché il preliminare servizio di consulenza, gratuitamente erogato dall’Agenzia per l’Ambiente, riguarda in maniera particolare: la tipologia di permesso di cui il richiedente necessita (a seconda che si tratti, ad esempio, di un permesso *standard* o di un permesso *ad hoc*, ossia su misura); la modulistica specifica da utilizzare per avanzare la domanda di permesso ambientale; l’imposta da pagare per il rilascio del permesso ambientale; l’individuazione delle specifiche regole “conformative” dell’attività per cui il richiedente procede alla domanda, unitamente agli obiettivi criteri di verifica dell’esatta rispondenza tra l’attività oggetto di autorizzazione e le regole puntuali richieste per lo svolgimento dell’attività autorizzata; la disciplina della valutazione del rischio ambientale dell’attività economica oggetto di domanda; l’indicazione degli adempimenti amministrativi che l’Agenzia per l’Ambiente è tenuta ad espletare nell’ambito delle fasi procedurali di valutazione della domanda di autorizzazione, funzionale ad ottenere il permesso.

Accanto a tutto ciò l’Agenzia per l’Ambiente fornisce altresì consulenze più avanzate in relazione a richieste di autorizzazione maggiormente complesse e che come tali presuppongono valutazioni più approfondite da parte dell’Agenzia, che in queste situazioni fornisce consulenze a titolo oneroso su modelli di autorizzazione per attività industriali complesse; preparazione di valutazioni del rischio (*ad hoc*); tracciamento parallelo per permessi complessi, con l’applicazione della loro esatta pianificazione; valutazione specifica delle sostanze oggetto di esercizio dell’attività industrialmente complessa; focalizzazione dei requisiti e criteri di monitoraggio dell’attività economica, poi, eventualmente autorizzata; analisi delle domande “complesse” e relativi costi di applicazione; piani di preciso coinvolgimento pubblico/privato per le applicazioni industriali di grande interesse pubblico; elaborazione degli specifici requisiti che andrebbero soddisfatti per la realizzazione di determinati progetti infrastrutturali significativi a livello nazionale.

Quanto all’effettivo peso dei costi sottesi ad una consulenza a titolo oneroso, per i casi autorizzatori maggiormente complessi, v’è da puntualizzare come in capo al privato richiedente permanga, comunque, la concreta possibilità di una scelta, garantita dalla stessa *Environment Agency*, che prima ancora di andare ad istruire una qualsiasi domanda di consulenza complessa suole comunicare con tempestività al richiedente privato un preventivo scritto e completo dell’elenco degli adempimenti che sarebbero necessari, con l’indicazione dei relativi costi e il termine entro il quale verrebbero addebitati al richiedente.

Comunità Economica Europea, in *Nuova Rassegna di Legislazione e Dottrina Giuridica*, n. 22/1988, pp. 2409-2419; N. AICARDI, *Specificità e caratteri della legislazione sulle aree naturali protette: spunti ricostruttivi delle discipline territoriali differenziate*, in *Rivista Giuridica di Urbanistica*, n. 2/1999, pp. 171-210; L. BUSCEMA, *La bonifica dei siti contaminati e l’effettività dei principi di precauzione, prevenzione, tutela del diritto alla salute, solidarietà e responsabilità*, in *GiustAmm.*, n. 2/2013, pp. 1-64; F. OTTOMBRINO, *Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Prime riflessioni*, in *Il Foro napoletano*, n. 2/2020, pp. 389-413.

Va da sé che nel caso in cui il richiedente integrasse la domanda con elementi informativi nuovi per l'Agenda per l'Ambiente quest'ultima sarebbe costretta a rivedere la stima degli effettivi costi della consulenza di tipologia complessa.

In tutto ciò, apparirà ovvio quand'anche addirittura pleonastico sottolineare che prima di domandare il servizio di consulenza all'*Environment Agency* il richiedente (sulla scorta di un comune principio di buona fede nonché di leale collaborazione¹⁶) è assolutamente tenuto a verificare se in concreto l'attività economica oggetto dell'istanza necessita davvero di un permesso ambientale; in capo a chiunque fosse interessato a richiedere un permesso ambientale incomberà perciò sempre l'onere di una diligente consultazione del contenuto delle linee guida sulle autorizzazioni ambientali indicate – con estrema chiarezza semantica e nitida trasparenza – sul sito istituzionale dell'Agenda per l'Ambiente¹⁷.

Fra l'altro, per procedere alla materiale presentazione delle domande per l'autorizzazione a svolgere attività regolate da un permesso ambientale sarà sempre necessario per il soggetto istante la chiara indicazione nel modulo di presentazione di una serie di elementi informativi, tra i quali tutti i dati personali e aziendali, compreso pure l'indirizzo del sito *internet* se l'azienda ne

¹⁶ Sul punto, nell'ambito di una letteratura sterminata, si rinvia senza ambizioni di esaustività alle pregevoli ricostruzioni di: M. BESSONE, *Principio di buona fede, disciplina del common law e massime di equity*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura civile*, n. 2/1973, pp. 426-475; G. CRISCUOLI, *Buona fede e ragionevolezza*, in *Rivista di Diritto Civile*, n. 6/1984, pp. 709-754; T. TESSARO, *Appunti sulla crisi del principio di legalità e del sistema di gerarchia delle fonti: la situazione italiana in rapporto agli ordinamenti sovranazionali e federali*, in *L'Amministrazione Italiana*, n. 1/1996, p. 23-34; G. ALPA, *I "Principles of European Contract Law" predisposti dalla Commissione Lando*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, n. 3/2000, pp. 483-497; R. ZIMMERMANN, *Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi (Il diritto privato europeo e le sue basi storiche)*, in *Rivista di Diritto Civile*, n. 6/2001, pp. 703-763; M. SCUDIERO (a cura di), *Il diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti fondamentali*, Napoli, Jovene, 2002; A. DE VITA, *Buona fede e common law (Attrazione non fatale nella storia del contratto)*, in *Rivista di Diritto Civile*, n. 3/2003, pp. 251-270; M. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente: come sistema complesso, adattativo, comune*, Torino, Giappichelli, 2007; R. ZIMMERMANN, *Lo ius commune e i Principi di diritto europeo dei contratti: rivisitazione moderna di un'antica idea*, in *Contratto e Impresa. Europa*, n. 1/2009, pp. 101-143; G. SMORTO, *I criteri di determinazione del danno nelle model rules e nel diritto comune europeo*, in *Europa e diritto privato*, n. 1/2011, pp. 203-235; F. RICCI, *Buona fede e rimedi*, in *Contratto e Impresa. Europa*, n. 2/2013, pp. 632-647; G. ALPA, *I "principi generali del diritto civile" nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giustizia Civile*, n. 2/2014, pp. 325-337; J. CARTWRIGHT, *Il diritto inglese dei contratti. Una presentazione per il "civil lawyer"*, in *Contratto e Impresa*, n. 3/2017, pp. 819-839; L. LORENZONI, *I principi di diritto comune nell'attività amministrativa*, Napoli, Jovene, 2018 (in specie p. 46 ss.).

¹⁷ Si veda - per approfondimenti - A. NEWMAN, *Open Data & Transparency... How do you make it happen?*, 23 March 2015, consultabile online su <https://defradigital.blog.gov.uk/2015/03/23/open-data-transparency-how-do-you-make-it-happen/>.

Sul punto si leggano, altresì, le analisi di S. CASSESE, *La disciplina legislativa del procedimento amministrativo. Una analisi comparata*, in *Il Foro italiano*, n. 1/1993, pp. 27-33; R. MACRORY, *Environment standards in the United Kingdom*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 119-120/1998, pp. 113-136; F. GIULIANI, *Equo accesso alle informazioni e duty of care nei prospetti informativi*, in *Contratto e Impresa. Europa*, n. 1/2005, pp. 271-333; T. AGNOLONI, *Linked Open Data nel dominio giuridico*, in *Informatica e Diritto*, n. 1-2/2011, pp. 411-430; C. TULLO, *L'accesso online alla legislazione del Regno Unito: profili strategici e organizzativi*, in *Informatica e Diritto*, n. 2/2012, pp. 137-154; G. NAPOLITANO, *Le riforme amministrative in Europa all'inizio del ventunesimo secolo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 2/2015, pp. 611-640.

è fornita, il riferimento del *National Grid* (a 12 cifre¹⁸) per l'individuazione precisa del sito territoriale per il quale si richiede il permesso ambientale o, verosimilmente, per l'esatta individuazione dei luoghi dove si chiedesse di scaricare sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente, fino all'indicazione di tutti i particolari relativi al pagamento che in concreto si rendesse necessario per una consulenza avanzata e "complessa" dell'Agenzia per l'Ambiente. Più nel dettaglio, se l'istanza di autorizzazione ambientale avesse ad oggetto lo scarico di sostanze in acque reflue il richiedente dovrebbe, segnatamente, indicare nella domanda le puntuali sostanze che si vorrebbero scaricare, insieme alla tipologia del trattamento di depurazione di cui si disporrebbe e con allegazione delle caratteristiche dell'impianto di depurazione, al fine di soddisfare gli standard britannici pertinenti e del tutto necessari a tutelare le risorse ambientali, pur a fronte dell'inevitabile bilanciamento con attività economiche di scarico in acque superficiali (quali fiumi, torrenti, laghi, canali, acque costiere) o nel terreno.

Nell'alveo del bilanciamento tra essenziale tutela dell'ambiente e garanzia dell'indispensabile libertà di iniziativa economica, nonché del ricollegabile sviluppo del territorio (quale terminale di insistenti interessi paralleli e differenziati¹⁹) assume una importanza nevralgica il concreto volume dello spazio ambientale in cui viene a scaricarsi l'attività oggetto di autorizzazione.

Sicché se, in concretezza, gli scarichi di un'attività venissero ad essere liberati su terreni sarebbe senz'altro necessaria l'indicazione tecnica (ancorché agevolmente ricostruibile)

¹⁸ Per verificare il *Grid* si deve far riferimento all'UK *Grid Reference Finder*. In particolare si rimanda alla consultazione dei contenuti reperibili online su <https://gridreferencefinder.com/>.

¹⁹ Appare significativo rinviare alle riflessioni in U. FORTI, *Il diritto dello Stato sul territorio*, in *Archivio di Diritto Pubblico e dell'Amministrazione italiana*, n. 6/1902, pp. 360-389; M. MANETTI, voce *Territorio*. I) *Territorio dello Stato*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1985, pp. 1-13; A. ROMANO, *La lotta agli inquinanti: note di legislazione regionale*, in *Foro Amministrativo*, n. 6/1975, pp. 393-403; V. CRISAFULLI, *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1985; N. GRECO, *Territorio, difesa del suolo, beni ambientali, ambiente*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 80/1988, pp. 5-40; V. CAIANIELLO, *Il cittadino e le trasformazioni dello Stato*, in *Diritto e Società*, n. 4/1990, pp. 655-675; P. CIARLO, *Il territorio immaginario*, in *Le Regioni*, n. 4/1995, pp. 661-688; S. SICARDI, *Essere di quel luogo. Brevi considerazioni sul significato di territorio e di appartenenza territoriale*, in *Politica del Diritto*, n. 1/2003, pp. 115-128 (specialmente p. 125 ss.); A. PREDIERI, *La curva e il diritto. La linearità del potere, l'eversione barocca*, Milano, Il Saggiatore, 2003; G. L. CONTI, *Le dimensioni costituzionali del governo del territorio*, Milano, Giuffrè, 2007, (specialmente p. 6 ss.); T. BONETTI, *Il diritto del «governo del territorio» in trasformazione. Assetti territoriali e sviluppo economico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; P. CHIRULLI, *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1/2015, pp. 51-120; S. CASSESE, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Bologna, il Mulino, 2016; L. ANTONINI, *Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017, pp. 1-53; G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, pp. 1-58; N. CAPONE, *Diritti, Stato e Territorio tra primo e secondo Novecento. I contributi di Santi Romano e Tomaso Perassi e la svolta costituzionale di Alberto Predieri*, in *Politica del Diritto*, n. 1/2021, pp. 113-146; L. GIANI, *L'amministrazione tra appropriatezza dell'organizzazione e risultato: spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti*, in *Nuove Autonomie*, n. 3/2021, pp. 551-582; C. NAPOLI, *Territorio, globalizzazione, spazi virtuali*, in *Gruppo di Pisa*, n. 2/2021, pp. 192-221; M. MICHETTI, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, Giappichelli, 2021.

dell'estensione, e del volume del territorio interessato. Mentre, all'opposto, molto più complesso sarebbe per gli scarichi in acque superficiali, laddove si dovrebbe quanto meno poter essere capaci di indicare le oggettive caratteristiche del corso d'acqua interessato, specificando se ad un esempio lo scarico fosse in ipotesi incidente su un corso destinato ad asciugarsi in qualsiasi momento dell'anno, oppure se fosse suscettibile di presentare dei collegamenti fisici con altri, specie con il mare.

Da qui, possono peraltro soltanto intuirsi le enormi difficoltà tecniche nell'attività amministrativa di regolazione dello svolgimento di imprese economiche produttive di potenziali scarichi inquinanti, soprattutto se lo scarico inquinante venisse ad incidere per esempio sull'aria²⁰.

Ovviamente il servizio di consulenza erogato, in fase di pre-applicazione, dall'*Environment Agency*, pur prezioso, non potrebbe assistere con proficuità il soggetto richiedente qualora le informazioni indicate nell'istanza fossero vaghe. È solo quando l'istante non riuscisse a fornire informazioni sufficientemente precise che l'unico modo per evitare i problemi di una sostanziale carenza documentale (circa i dati necessari a poter ottenere consulenze preliminari da parte dell'Agenzia per l'Ambiente) sarebbe, allora, il residuale ricorso ad una consultazione preventiva con un tecnico di fiducia, un ingegnere, un biologo, un geologo o – più in generale – con quella peculiare tipologia di esperto specializzato nel ricostruire gli elementi indispensabili per poter presentare all'Agenzia i dati utili per accedere al servizio di consulenza preliminare, erogato dall'*Environment Agency*, quale tipo di pubblico servizio a propria volta capace di offrire (prima del procedimento) il giusto grado di precisione chiarificatrice della tangibile fattispecie oggetto della domanda autorizzatoria.

4. Le *Environmental Permitting Regulations*.

Se volessimo ora provare a sintetizzare al massimo i contenuti della vigente disciplina contemplata nelle *Environmental Permitting Regulations*, del 2016, si potrebbe condensarne gli elementi giuridici in un'unica e semplicissima ricostruzione (di primo acchito dal probabile sapore apodittico, sebbene ricognizione dotata di una intuibile comprensione logica e

²⁰ Si confrontino, in particolare, F. TURANO, *Attuali problemi dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria e loro soluzione giuridica*, in *Rassegna di Diritto e tecnica dell'alimentazione*, n. 5-6/1971, pp. 321-324; R. KIEFE, *La defense de la santé publique contre la pollution des eaux et de l'air*, in *Rassegna di Diritto e tecnica dell'alimentazione*, n. 5-6/1971, pp. 325-333; G. ENDRICI, *La tutela dell'ambiente urbano*, in *Diritto Pubblico*, n. 1/2004, pp. 273-315; A. SCARCELLA, *Impianti di incenerimento dei rifiuti sotto controllo*, in *Guida al Diritto*, n. 7/2010, pp. 39-50; A. LALLI, *I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 195-196/2017, pp. 39-82; A. GRATANI, *Inquinamento "aria" e quote ETS. Gli obiettivi UE e gli ostacoli per raggiungerli*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/2018, pp. 325-335; M. GRANIERI - M. VOLTA, *"Something in the air". Per un approccio integrato alla regolazione della qualità dell'aria in Italia e in Europa*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n. 1/2020, pp. 163-194.

normativa); nell'ordinamento britannico, infatti, in qualsivoglia fattispecie in cui un soggetto programmi l'esercizio di attività economiche *ex se* capaci di nuocere alla salubrità delle componenti ecosistemiche (dell'aria, dell'acqua nonché della terra) sussisterà, sempre, la necessità del rilascio di ogni pertinente provvedimento autorizzatorio da parte della *Environment Agency*, quale autorità regolatoria, competente a valutare e prescrivere le idonee, adeguate e proporzionate misure amministrative contenitive ovvero, a seconda del caso, inibitorie. La stessa cosa naturalmente vale per tutte quelle attività economiche in sé suscettibili di aumentare il concreto rischio di alluvioni oppure capaci di influire negativamente sul sensibile drenaggio dei terreni; pure in queste fattispecie sarà necessaria una preventiva forma di opportuna regolazione da parte del pubblico potere.

Nello specifico il rilascio di un permesso da parte dell'*Environment Agency* (ovverosia dell'Agenzia per l'Ambiente) è dettagliatamente prescritto per il compimento della seguente serie di attività, quali produzioni industriali diffuse di sostanze potenzialmente nocive (come ben potrebbero essere ad esempio le attività di una discarica o una fabbrica alimentare, ma anche i lavori di un mobilificio, di una tintoria oppure di una stazione di servizio per automobili); operazioni di smaltimento rifiuti, specialmente qualora comprendessero l'utilizzo ed il materiale sfruttamento di un determinato sito ambientale in cui i rifiuti verrebbero riciclati, immagazzinati, trattati e/o smaltiti; attività di estrazione mineraria, soprattutto, qualora coinvolgessero, di conseguenza, operazioni di gestione e smaltimento di rifiuti prodotti da cave, miniere o torbiere; ogni genere di attività che utilizzi impianti di combustione dalle medie (a maggior ragione grandi) dimensioni ovvero attività che utilizzino dei generatori; operazioni di incenerimento dei rifiuti, *ex se*, comprensive di attività delicatissime, specialmente quanto al luogo specifico in cui i rifiuti sarebbero destinati ad essere inceneriti ed alla tipologia dei rifiuti da dover incenerire; attività che utilizzino particolari impianti mobili (si pensi, per un esempio, alle operazioni svolte tramite macchinari spostati in un sito per pulire e bonificare un terreno contaminato); attività produttive di emissioni di solventi che poi verrebbero ad essere rilasciati (direttamente od indirettamente) nell'aria.

È inoltre necessario un particolare tipo di permesso ambientale *ad hoc* per chi volesse esercitare una delle seguenti attività: operazioni di scarichi dell'acqua comportanti il rilascio di un qualsiasi genere di liquidi inquinanti, per i terreni o per le acque superficiali (come fiumi o torrenti); svolgimento di attività potenzialmente incidenti sulle acque sotterranee o, comunque, implicanti il rilascio di liquidi inquinanti – direttamente o indirettamente – nell'acqua sotterranea.

D'altro canto, da quanto tratteggiato sinora, appare pressoché intuibile evidenziare che anche per lo svolgimento di attività che in sé prevedessero l'utilizzo di qualsivoglia sostanza radioattiva sarebbe sempre necessaria una autorizzazione ambientale.

Fra l'altro, pure nelle ipotesi di esercizio di attività capaci di comportare rischi di alluvione dovrebbe essere comunque necessario un permesso ambientale, segnatamente, o nell'ipotesi in cui si svolgessero dei lavori in superficie, sotto, sopra o vicino ad un corso d'acqua principale, o nel caso in cui si realizzassero lavori sopra o vicino ad un'opera a difesa dalle inondazioni di un corso d'acqua principale; ovvero qualora si svolgessero particolari attività nella pianura alluvionale di un fiume principale; oppure nel caso di attività lavorative sopra o vicino a un'opera di difesa marittima.

Dai permessi poi vanno, comunque, distinte le fattispecie riconducibili alle esenzioni.

Esistono infatti attività a ridotto impatto ambientale che perciò possono essere oggetto di esenzioni: formalmente rilasciate ad esito di una comunicazione, da parte del soggetto interessato, seguita da un procedimento di verifica sostanziale del possesso dei presupposti per l'esenzione e dal relativo perfezionamento di una forma di registrazione amministrativa *sub specie*, un provvedimento di esenzione da parte dell'Agenzia dell'Ambiente.

Peraltro, giova ricordare che, a differenza dei permessi ambientali, la maggior parte delle esenzioni non recano alcun costo per il beneficiario dell'esenzione (ossia per l'esentato).

Il formale rilascio dei permessi ambientali invece possiede, comunque, dei costi variabili a seconda della duplice tipologia possibile di permesso, ossia i permessi standard e i permessi su misura, ossia *ad hoc*.

I permessi standard regolano una serie di attività tra loro strutturalmente accomunabili quanto a capacità di impatto ambientale, di talché questa tipologia di permessi possiede dei seppur minimi costi fissi. I permessi su misura disciplinano peculiari e particolarissime attività economiche, non paragonabili cioè alla media delle attività sottese ad i permessi standard, sicché l'ottenimento di un permesso *ad hoc*, ovverosia su misura, richiede una tempistica più lunga per il rilascio da parte dell'Agenzia dell'Ambiente ed è anche per questo che reca costi mutevoli²¹ ed in ogni caso ben più onerosi rispetto alle spese di un procedimento per il rilascio dei permessi standard. Ciò varia sempre in funzione della tipologia di attività, concretamente, oggetto della domanda di autorizzazione ambientale nonché di permesso, parametrato in relazione precisa alle valutazioni dei rischi per l'ambiente ed al potenziale impatto derivabile dall'esercizio dell'attività economica.

²¹ Di utilità possono essere, fra l'altro, le pregevoli ricostruzioni di G. MOCAVINI, *La proposta e la contrattazione delle misure compensative nel modello di public inquiry del Regno Unito*, in G. MOCAVINI, *Il prezzo del consenso. Il ruolo delle compensazioni amministrative nel governo dell'ambiente e del territorio*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 140 ss.

5. La valutazione dei rischi.

Come funziona la valutazione dei rischi ambientali nell'ordinamento in cui è originariamente nato il *permitting ambientale*?

Nell'alveo dell'ordinamento britannico, in caso di richiesta relativa a permessi ambientali *standard*, l'istante non sarebbe obbligato a realizzare una materiale valutazione tecnica dei rischi dell'attività per cui domanda autorizzazione; ciò varrebbe almeno nella misura in cui gli elementi tecnici rappresentati con diligenza nell'istanza si dimostrassero capaci di soddisfare tutti i requisiti fissati a monte della disciplina regolatoria dell'*Environment Agency*, muovendosi, dunque, nella prospettiva di una massima ed effettiva regolazione in chiave semplificatoria.

A tal fine, l'Agenzia per l'Ambiente si è infatti preoccupata di provvedere ad effettuare l'elaborazione tecnica a monte (in un tipico atto amministrativo generale²²) dei procedimenti interessati dalle valutazioni dei rischi sottesi alle (diverse) tipologie di attività riconducibili ai permessi *standard*: giusto quanto contemplato e, in specie, dettagliatamente disciplinato dalle *Environmental Permitting Regulations*. Tant'è vero che già la disciplina normativa delle *Environmental Permitting Regulations* del 2016 individua i fattori dei potenziali rischi delle attività oggetto di un permesso *standard* e ne indica parallelamente le possibili modalità di gestione di quei rischi.

Senonché quanto alla valutazione dei rischi nell'ordinamento britannico esiste una puntualissima e dettagliata regolazione tipologica dei permessi *standard* per le attività economiche, tale per cui il richiedente un'autorizzazione ambientale in sé riconducibile ad un permesso *standard* dovrebbe limitarsi ad indicare nella propria domanda di aver compreso la valutazione del rischio generico per la tipologia del permesso che sta ricercando, in modo da riuscire cioè a dimostrare una diligente presa d'atto (e l'assimilazione) dei potenziali rischi tipologicamente oggetto della preliminare valutazione tecnica effettuata a monte dall'Agenzia per l'Ambiente. In tal senso, i richiedenti i permessi *standard* dovrebbero limitarsi a dare la prova pratica e metodologica di una consapevolezza di possedere i mezzi per gestire, nella maniera più efficace, i tipici rischi che l'*Environment Agency* ha, già, valutato attraverso la classificazione specifica delle tipologie dei permessi *standard* rilasciabili. Ciò sempre secondo la

²² In tema di atti amministrativi generali si confrontino, senza pretese di esaustività nel rinvio: A. M. SANDULLI, *Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo*, in *Il Foro Italiano*, n. 10/1954, pp. 217-224; G. SANTANIELLO, *Gli atti amministrativi generali a contenuto non normativo*, Milano, Giuffrè, 1963; G. DELLA CANANEA, *Gli atti amministrativi generali*, Padova, Cedam, 2000; E. MAROTTA, *Atti amministrativi generali e normatività*, Napoli, Arte tipografica, 2006; M. RAMAJOLI - B. TONOLETTI, *Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1-2/2013, pp. 53-115; B. TONOLETTI, *Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo*, in *Diritto Amministrativo*, n. 2-3/2015, pp. 389-432; S. PANIZZA (a cura di), *La qualità degli atti normativi e amministrativi*, Pisa, Pisa University Press, 2016.

solida base giuridica di una puntualissima e dettagliata disciplina normativa, come è quella consacrata nelle *Environmental Permitting Regulations* del 2016.

All'opposto, per la richiesta dei permessi su misura, ovverosia *ad hoc*, è necessario che l'istante effettui sempre una asseverata valutazione del rischio specifico dell'attività economica per cui sta domandando il permesso.

Un caso a sé si verificherebbe quando un soggetto privato richiedesse un permesso su misura che però fosse riconducibile ad una attività già in parte autorizzabile in base al precedente rilascio di un permesso standard; in questi casi l'istante sarebbe comunque tenuto ad espletare una valutazione del rischio per la parte non coperta dalle valutazioni del generico rischio del permesso standard.

Esclusi dunque i casi sottesi ai così detti permessi *standard*, il richiedente un permesso su misura dovrebbe sempre allegare alla propria domanda la asseverata valutazione del rischio specifico dell'attività economica oggetto di domanda autorizzatoria.

Per i permessi ambientali su misura, l'apparato organizzativo dell'Agenzia per l'Ambiente potrà in ogni caso effettuare una complementare valutazione del rischio dell'attività economica: se il richiedente è un imprenditore agricolo esercente attività di scarico concernenti determinate sostanze potenzialmente nocive per l'habitat naturale del terreno; se l'attività del richiedente scarichi sostanze potenzialmente nocive in acque reflue domestiche od anche in superfici territoriali (in questi casi gli scarichi dovranno essere sempre compresi entro precisi limiti di volumi dello scarico e nello stesso tempo entro i limiti di sostenibilità ambientale del sito coinvolto dallo scarico).

Posto tutto ciò, l'Agenzia per l'Ambiente è comunque competente ad eseguire d'ufficio²³ tutte le valutazioni del rischio ambientale riconducibili all'ambito di espletamento delle seguenti attività economiche: per attività richiedenti un permesso di scarico, per l'esattezza, corrispondente a meno di 15 metri cubi di acque reflue "trattate" e scaricate a terra; per attività richiedenti un permesso di scarico di acque reflue trattate (o un permesso di scarichi commerciali²⁴) in un fiume; per attività richiedenti un permesso di scarico corrispondente, per l'esattezza, a meno di 2 metri cubi di acque reflue trattate e poi scaricate a terra, in una zona oggetto di tutela (e di protezione) delle acque sotterranee (SPZI)²⁵.

²³ Quindi a prescindere dalla astratta tipologia del permesso.

²⁴ Gli scarichi commerciali possono ricomprendere, per l'esattezza, quei tipi di evacuazioni costituenti un *mix* tra effluenti commerciali in senso stretto e, più in generale, acque reflue provenienti da scarichi domestici: questi ultimi, infatti, strutturalmente vengono comunque a poter condividere un impianto di trattamento (e lo stesso punto di monitoraggio) di uno scarico commerciale.

²⁵ SPZI è segnatamente un acronimo indicante una zona di protezione delle acque sotterranee. Per approfondimenti si consulti quanto contenuto nel sito istituzionale <https://www.gov.uk/guidance/groundwater-source-protection-zones-spzs>.

6. I poteri di controllo dell'Agenzia per l'Ambiente.

L'Agenzia per l'Ambiente è – *ratione materiae* – “titolare” dell'esercizio di un potere amministrativo inesauribile che, facendo il paio con i comuni canoni di una buona e sana amministrazione pubblica, costituiscono il sostanziale presupposto per l'espletamento di una nevralgica funzione di “controllo” da parte dell'*Environment Agency*, incentrata su di un'attenta attività di revisione e di riesame dei permessi già rilasciati; l'obiettivo è la verifica che siano stati validamente posti in essere, nonché l'accertamento che siano correttamente applicati oltre al controllo della stretta osservanza da parte dei soggetti autorizzati.

L'*Environment Agency*, a tal proposito, può procedere ad effettuare delle operazioni valutative di controllo, a tavolino, per verificare che il soggetto beneficiario di un permesso stia rispettando tutti i parametri richiesti per l'autorizzazione ad esercitare l'attività oggetto del permesso stesso.

Sul punto l'Agenzia per l'Ambiente potrebbe verificare, per esempio, che il soggetto beneficiario del permesso stia effettivamente inviando, con regolare sistematicità, tutte le informazioni richieste per il permanere dei presupposti del permesso.

L'*Environment Agency* potrebbe anche inviare i suoi funzionari sul sito territoriale interessato da un permesso ambientale per una specifica ispezione dello *status* di conservazione dell'*habitat* naturale in cui si esercita l'attività economica autorizzata oppure effettuare dei materiali controlli ed esami tramite operazioni di campionamento dell'attività di scarico dell'acqua consentita o di attività di scarico incidenti sulle acque sotterranee.

Generalmente, le ispezioni compiute dall'Agenzia per l'Ambiente sono, rigorosamente, pianificate e protagoniste di un'attenta programmazione; tuttavia non è escluso che in particolari casi si effettuino delle mirate attività ispettive, realizzate anche senza alcun tipo di preavviso per il beneficiario di un permesso ambientale.

Inoltre (nel quadro di una cooperazione istituzionale ed amministrativa) l'Agenzia per l'Ambiente collabora con tutta una serie di enti pubblici aventi competenze pressoché liminari, come accade per i numerosi casi di rapporti maturati con i soggetti amministrativi riconducibili all'apparato organizzativo del *Dipartimento per l'Ambiente, il Cibo e gli Affari rurali*, quale amministrazione governativa meglio conosciuta con l'acronimo *DEFRA* (che sta per *Department for Environment Food & Rural Affairs*) ed all'interno della quale giova segnalare la presenza delle competenze esercitate dall'Agenzia di pagamenti rurali, dall'Agenzia per la salute degli animali e delle piante, unitamente alle attività realizzate dal Centro per la scienza dell'ambiente, della pesca e dell'acquacoltura.

L'obiettivo dello sviluppo di questa leale collaborazione istituzionale e amministrativa è mantenere alto il livello della tutela ambientale dei siti territoriali nonché delle risorse

ecosistemiche coinvolte da un permesso, anche tramite lo sviluppo di una coordinata forma di attività ispettiva nei siti in cui si esercitano le attività autorizzate da un permesso.

Segnatamente costituiscono una piena estrinsecazione delle attività valutative per potenziali riesami ovvero di ispezioni per possibili revisioni dell'*Environment Agency* sui propri permessi ambientali tutte le operazioni di controllo sui rifiuti, sugli impianti industriali, sulle attività complesse a rischio di alluvione, come pure sugli scarichi idrici complessi o sulle attività incidenti sulle acque sotterranee e sui grandi impianti di trattamento delle acque reflue.

Peraltro, sono protagonisti di una costante ed automatica attività di ispezione i vari siti che si sono nel tempo caratterizzati per essersi trasformati in luoghi di incidenti ambientali ovvero in luoghi sfortunatamente alluvionati oppure che siano stati oggetto di un reclamo o di segnalazioni per attività inquinanti.

Nel dettaglio, qualora il personale dell'Agenzia per l'Ambiente effettuasse delle operazioni di controllo valutativo o delle ispezioni revisionanti si imporrebbe sempre come necessaria (anche in un'ottica di garanzia per il soggetto ispezionato) la compilazione tecnica di uno specifico rapporto di valutazione della conformità dello stato dei luoghi esistenti rispetto alle originarie condizioni per il rilascio del permesso: il riferimento cade sul *Compliance Assessment Report* (in sigla, *CAR*), documento funzionalizzato ad accertare la permanente coerenza tecnica tra le originarie prescrizioni amministrative per il rilascio del permesso e le successive misure concretamente adottate dall'attività autorizzata per il rispetto delle prescrizioni ambientali.

Va da sé che all'esito di una ispezione sarà, sempre, necessario il rilascio di una copia del rapporto tecnico al titolare del permesso ambientale.

Se, ad epilogo dell'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'*Environment Agency*, fossero rilevate delle minime irregolarità sui permessi, allora, il rapporto di valutazione della conformità dello stato dei luoghi enucleato nel *CAR* provvederebbe ad indicare tutte le necessarie azioni correttive o inibitorie.

In particolare, per i permessi sulla gestione dei rifiuti e per quelli sulle installazioni di impianti una valutazione negativa potrebbe anche influire sulla tassa di autorizzazione annuale.

Quanto, poi, agli elementi della discrezionalità tecnica di per sé sottesa ai propri controlli l'Agenzia per l'Ambiente utilizza un approccio standard, per l'esattezza, chiamato *Schema di classificazione della conformità per classificare le violazioni delle autorizzazioni*.

Si tratta di uno schema enucleante una serie di fattori tecnici oggetto di costante monitoraggio, in base a cui l'Agenzia per l'Ambiente può intervenire a sanzionare ogni ipotesi di violazione della normativa ambientale e in determinati casi potrebbe agire in funzione preventiva: qualora sospettasse ragionevolmente condotte prodromiche rispetto alla violazione dei valori tutelati dagli atti normativi ambientali e dai conseguenti permessi rilasciati.

Da un punto di vista contenutistico i provvedimenti in autotutela che l'Agenzia per l'Ambiente può, sostanzialmente, adottare sono: una modifica delle originarie condizioni del permesso; l'ingiunzione ad eseguire (specie per i siti a rischio alluvioni) tutte le materiali azioni necessarie a risolvere e superare i problemi ambientali registrati, con l'indicazione del termine perentorio entro cui le azioni correttive vanno compiute (a pena di decadenza del permesso e di ulteriori sanzioni); la sospensione del permesso qualora vi sia il fondato e ragionevole rischio che il soggetto titolare del medesimo permesso possa causare ulteriori inquinamenti ambientali.

Tra l'altro con l'avviso di sospensione il titolare è tenuto ad interrompere immediatamente lo svolgimento della sua attività.

L'Agenzia per l'Ambiente potrebbe anche attivare l'azione penale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili di condotte contro l'interesse pubblico dell'ambiente.

Giova altresì evidenziare come in capo all'Agenzia per l'Ambiente siano radicate competenze ulteriori rispetto al classico esercizio dei poteri amministrativi propri di una Autorità Indipendente: giacché all'*Environment Agency* viene altresì riconosciuta, nel tessuto dell'ordinamento del Regno Unito, una competenza a esigere i costi dei danni ambientali causati da attività che si siano rese colpevoli di gravi inquinamenti e più in generale di un danno ambientale causato o per non aver tecnicamente rispettato le condizioni dei permessi ambientali oppure per non aver mai richiesto il permesso²⁶.

7. Spunti conclusivi.

Laddove la storia segna i natali del *permitting* ambientale (ossia nell'ordinamento del Regno Unito) oggi la regolazione dei rapporti tra sviluppo industriale, iniziativa economica ed

²⁶ Nella sterminata letteratura soffermatasi sul tema dei "costi ambientali" appare significativo rinviare - senza pretese di esaustività nei riferimenti - a P. DELL'ANNO, *Profili evolutivi del danno ambientale, dopo la costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *Iustitia*, n. 2/2003, pp. 192-203; M. MELI, *Il principio "chi inquina paga" nel codice dell'ambiente*, in *Danno e Responsabilità*, n. 8-9/2009, pp. 811-818; F. KARRER, *Le opere di compensazione*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 173-174/2011, pp. 75-84; F. SABATELLI, *Diritti economici e solidarietà ambientale. Spunti per una funzionalizzazione delle disposizioni costituzionali sui rapporti economici a fini ambientali*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2013, pp. 211-249; A. D'ADDA, *Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del risarcimento*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 7-8/2013, pp. 407-422; G. LIGUGNANA, *Tutela ambientale, Convenzione di Ahrus e costi della giustizia. Appunti dall'esperienza inglese*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 1/2014, pp. 287-304; A. GRATANI, *Addebitabilità e proporzionalità dei costi ambientali. Principi europei e nazionali a confronto*, in *Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, n. 3/2014, pp. 429-442; L. BUTTI, *L'utilizzo della scienza nel diritto ambientale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/2014, pp. 129-155; E. FERRARI, *Le bonifiche dei siti contaminati come attività amministrative di ripristino*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, n. 5/2015, pp. 199-221; B. TONIOLO - L. BUTTI, *The cost of environmental protection under court scrutiny worldwide*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 1/2018, pp. 59-83; C. PETTERUTI, *Le sanzioni ambientali come strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2019, pp. 1113-1138; A. MOLITERNI, *La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 2/2020, pp. 32-71.

imprescindibile protezione e tutela dell'ambiente (nella sua complessità²⁷) rinviene uniformante potere gestionale di un unico soggetto pubblico di regolazione ovvero di un'unica Autorità amministrativa indipendente, nata, già nel 1996, con il lungimirante «obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile»²⁸. Si tratta di un obiettivo perseguito nel tempo tramite l'esercizio di notevoli forme di discrezionalità tecnica²⁹, estesa non soltanto alle classiche fasi istruttorie dei procedimenti autorizzatori ma dispiegata pure a monte dell'attività istruttoria attraverso l'erogazione da parte dell'*Environment Agency* di preziosissime consulenze preliminari a

²⁷ A tal proposito possono risultare preziose le risalenti quanto lungimiranti osservazioni della dottrina italiana sviluppate in M. S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 3/1971, pp. 1122-1134; M. S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi aspetti giuridici, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 1/1973, pp. 1-39; F. MERUSI, *Prospettive per una gestione pubblica dell'ambiente*, in *Politica del Diritto*, n. 1-2/1977, pp. 57-66; M. ARENA, *L'ambiente-territorio come bene oggetto di tutela giuridica e la sua proiezione costituzionale*, in *Il Foro Napoletano*, n. 4/1981, pp. 241-251; B. CARAVITA, *Corte dei Conti e interessi diffusi*, in *Democrazia e Diritto*, n. 3/1982, pp. 41-47; P. MADDALENA, *Il diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse generale della collettività*, in *Consiglio di Stato*, n. 3/1983, pp. 427-434; B. PEZZINI, *Il diritto alla salute: profili costituzionali*, in *Diritto e Società*, n. 1/1983, pp. 21-91; P. DELL'ANNO, *Strumenti giuridici per la prevenzione dell'inquinamento: situazione attuale e prospettive*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 1/1986, pp. 206-231; N. GRECO, *Principi di legislazione e di amministrazione ambientale in Italia*, in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, n. 79/1988, pp. 75-84; G. BERTI, *Impatto ambientale, territorio, difesa del suolo*, in *Jus*, n. 3/1988, pp. 95-104; G. CORDINI, *Uomo e ambiente. Profili giuridici*, in *Civitas*, n. 6/1991, pp. 45-61; G. CORDINI, "Ricerca, industria, utenza". *Informazione e ambiente*, in *Il diritto dell'economia*, n. 3/1993, pp. 601-613; M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2000; P. LOMBARDI, *I profili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici*, in *Il Foro Amministrativo*, n. 2/2002, pp. 764-784; S. GRASSI, *Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2012. La più recente letteratura (italiana ed internazionale) soffermatasi sulle componenti dell'ambiente, nonché sulla sua strutturale complessità, può dirsi davvero sterminata: sicché senza nessunissima pretesa di esaustività (o di completezza) appare utile richiamare quella parte della dottrina che ha profuso lo sforzo di un approccio unitario ancorché sistematico ed oggettivamente connotato da un estremo rigore scientifico, fra cui in particolare si leggano L. SALVEMINI, *I principi di Diritto dell'Ambiente*, Torino, Giappichelli, 2019; S. NESPOR, *La scoperta dell'ambiente. Una rivoluzione culturale*, Bari - Roma, Laterza, 2020; C. PETERUTI, *Diritto dell'ambiente e dell'energia. Profili di comparazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020; L. FERRAJOLI, *Perché una Costituzione della Terra?*, Torino, Giappichelli, 2021; A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, Etica, Diritto*, Roma, Carrocci, 2022.

²⁸ Tratto dall'*Environmental Act 1995*, sez. 4.

²⁹ Per delle preziose indagini sulla natura della discrezionalità tecnica – nell'alveo di esercizio dei pubblici poteri – si rimanda (senza pretese di esaustività nel riferimento) alle analisi della dottrina italiana sviluppate in V. BACHELET, *L'attività tecnica della pubblica amministrazione*, Milano, Giuffrè, 1967; G. AZZARITI, *Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del diritto amministrativo in Italia e le qualificazioni teoriche del potere discrezionale*, Padova, Cedam, 1989; D. DE PRETIS, *Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica*, Padova, Cedam, 1995; F. SALMONI, *Le norme tecniche*, Milano, Giuffrè, 2001; A. TRAVI, *Il Giudice Amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2004, pp. 439-460; A. GIUSTI, *Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007; G. D'AMICO, *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi*, Messina, SGB, 2008; S. Cassese (a cura di), *Riforme istituzionali e disciplina della politica*, Milano 2015; C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, n. 2/2016, pp. 1-11; E. CHELI, *Scienza, Tecnica e Diritto, Diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, pp. 1-10; M. CARTABIA, *Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell'intreccio tra diritto, scienza e tecnologia*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2017, pp. 9-12; A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli, 2018; M. CECCHETTI, *La Corte costituzionale davanti alle "questioni tecniche" in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, n. 14/2020, pp. 46-63; B. LIBERALI - L. DEL CORONA (a cura di), *Diritto e valutazioni scientifiche*, Torino, Giappichelli, 2022.

beneficio dei soggetti richiedenti le autorizzazioni ambientali (le quali in verità nel Regno Unito assumono i connotati di un permesso, ragione per cui si è giunti poi a parlare di *permitting*).

Per di più l'obiettivo di una regolazione finalizzata a tutelare un ambiente ricco, sano e diversificato per le generazioni presenti e future viene perseguito dall'*Environment Agency* mediante un ricorso estremamente tipizzato dell'esercizio della discrezionalità tecnica: nel senso che l'Agenzia per l'Ambiente (nell'ottica di produrre effetti uniformanti), oltre alle classiche valutazioni tecniche in sede istruttoria, si è spinta sino all'elaborazione (con atto amministrativo generale) delle valutazioni dei rischi sottesi alle tipologie di attività riconducibili ai permessi standard, la cui base normativa è dettagliatamente contemplata dalle *Environmental Permitting Regulations* del 2016.

In pratica, la regolazione tecnica dell'*Environment Agency* inizia da una puntuale valutazione dei rischi sottesi alle tipologie di attività riconducibili ai permessi standard (garantendo una uniformità di misura per i singoli procedimenti autorizzatori), si sviluppa attraverso la fornitura di consulenze tecniche preliminari per i soggetti che intendano richiedere un permesso ambientale e trova pieno compimento nelle valutazioni a base delle decisioni conformative dei settori economici incidenti sull'ambiente (che beneficiano di una notevole funzione di nodale coordinamento tecnico e di una vigile regolazione uniformante dell'Agenzia per l'Ambiente).

Peraltro il potere dell'*Environment Agency* è inesauribile, potendo consistere in una (successiva) attività di revisione e di riesame dei permessi già rilasciati, al fine di accertare che i beneficiari di un permesso rispettino davvero tutti i parametri richiesti per l'autorizzazione.

Sicché nell'ordinamento in cui è sorto il *permitting ambientale* il sistema di valutazione e di rilascio delle nevralgiche autorizzazioni per le attività interessanti i settori ambientali viene attentamente regolato da un assetto amministrativo di inequivocabile carattere monista, in cui il potere pubblico è esercitato da un'unica autorità amministrativa che in ragione della propria natura di Autorità Amministrativa Indipendente ha sfruttato al massimo grado la vocazione all'esercizio di competenze e discrezionalità tecniche, via via dispiegatesi sino al punto da essere tipizzate secondo schemi decisionali comuni (eccezion fatta per i casi più complessi, pur sempre coordinati tecnicamente), con l'effetto di produrre risultati pubblici uniformi (così come le spinte di estrema complessità del diritto ambientale esigerebbero) e con la conseguenza (assai preziosa) di assicurare maggiore certezza del diritto nei sensibili rapporti tra sviluppo industriale, iniziativa economica ed imprescindibile preservazione e cura dell'ambiente, dell'ecosistema e di tutte le sue risorse naturali.

È vero che si potrebbe *ex adverso* osservare qui che l'uniformante assetto monistico, sinteticamente tratteggiato sul *permitting ambientale* sia comunque temperato dal pur necessario ricorso a forme di leale collaborazione, istituzionale ed amministrativa, tra l'Agenzia

per l’Ambiente e gli altri enti pubblici aventi nell’ordinamento britannico competenze pressoché liminari, tuttavia si tratta di una leale collaborazione che non investe l’*Environment Agency* su di un piano decisorio, che infatti rimane un livello amministrativo mono-strutturato, sia sotto il profilo dei giudizi tecnici che circa l’aspetto della volontà spiegata nei provvedimenti autorizzatori. Il principio di leale collaborazione riguarda piuttosto il differente piano dei poteri di vigilanza e di controllo esercitati dall’Agenzia per l’Ambiente che infatti sfrutta i moduli collaborativi in una fase successiva al punto nevralgico delle proprie decisioni regolatorie, al fine di sviluppare con le altre Autorità, interessate dal diritto ambientale, una fitta rete istituzionale ed amministrativa funzionale a mantenere alto il livello di tutela dell’ambiente, tramite il concreto sviluppo di coordinate forme di attività di controllo ed ispezione dei soggetti esercenti le attività oggetto di autorizzazioni e/o di permessi.

Certo, alla luce di codesti spunti conclusivi, nella mente di qualsiasi studioso di diritto pubblico italiano dovrebbe in automatico sorgere una osservazione del tutto paradossale in chiave comparata. Il paradosso che, infatti, istintivamente non potrebbe non balzare all’occhio di un giuspubblicista è come nel nostro ordinamento (di *Civil Law*) si registrino – all’opposto che nel Regno Unito – due gravi debolezze nell’assetto delle autorizzazioni ambientali, prestando il fianco a incertezze del diritto che la presenza di fonti scritte avrebbero dovuto ragionevolmente evitare (con simmetrica radicalità)³⁰.

³⁰ Sul farraginoso funzionamento del sistema delle autorizzazioni ambientali in Italia si confrontino *ex plurimis* P. URBANI, *I problemi della tutela ambientale tra Stato, Regioni e Corte costituzionale: leggi e decreti nell'imposizione di vincoli paesaggistici*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n. 1/1986, pp. 41-60; A. ABRAMI, *Taglio culturale e carenza legislativa al riguardo*, in *Diritto e Giurisprudenza agraria*, n. 4/1993, pp. 244-246; B. CARAVITA, *Buon andamento ed efficienza dell’amministrazione o buon andamento ed efficienza dell’ordinamento?*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n. 2/1994, pp. 246-247; E. BOSCOLO, *La VIA “accelerata” per le grandi opere: l’interesse ambientale quale limite alla semplificazione*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 2/2003, pp. 129-135; M. RENNA, *Semplificazione e ambiente*, in *Rivista Giuridica dell’Edilizia*, n. 1/2008, pp. 37-70; F. SALVIA, *La semplificazione amministrativa: tra scorciatoie procedurali e semplicismi mediatici*, in *Nuove Autonomie*, n. 3-4/2008, pp. 447-455; A. M. BONOMO, *Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 6/2009, pp. 1475-1500; M. CERUTI, *Corte Costituzionale e valutazione di impatto ambientale: due severi moniti al legislatore regionale*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, n. 6/2010, pp. 971-977; A. BARONE, *Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale*, in *Federalismi.it*, n. 16/2013, pp. 1-14; R. FERRARA, *Politiche ambientali e sistema delle semplificazioni amministrative: verso quali scenari?*, in *Rivista Giuridica di Urbanistica*, n. 3-4/2014, pp. 368-389; G. SABATO, *La tutela dell’ambiente di fronte alle Corti*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 6/2016, pp. 815-825; E. FREDIANI, *Dibattito pubblico, inchiesta pubblica e valutazioni ambientali: una “relazione” problematica*, in *Diritto Amministrativo*, n. 2/2020, pp. 399-425; R. D’ERCOLE, *Le prescrizioni nelle autorizzazioni ambientali: verso una progressiva erosione?*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, n. 3/2020, pp. 197-231; V. DI CAPUA, *Ambiente, complessità sistemica e semplificazione*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4/2020, pp. 965-981; P. L. PORTALURI, *L’«incanto che non so dire»: unicità e unicità procedurali nel governo del territorio*, in *Federalismi.it*, n. 29/2021, pp. 16-50; M. ROVERSI MONACO, *Le semplificazioni ai procedimenti ambientali nelle disposizioni attuative del PNRR*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2022, pp. 419-441; D. M. TRAINA, *Problematiche applicative e rapporti tra le procedure di VAS, VIA e AIA*, in *Federalismi.it*, n. 31/2022, pp. 150-180.

Ed invece da un lato è noto a chiunque come in Italia si sia progressivamente celebrato un «processo di amministrativizzazione della funzione normativa»³¹ nel settore ambientale e dei relativi interessi concretamente in contesa sullo stesso territorio. «persino il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (meglio conosciuto come “Codice dell’Ambiente”) pur proclamando la tutela ambientale, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale come oggetto di garanzia da parte degli enti pubblici e privati, delle persone fisiche e giuridiche, non si è mai spinto sino al "sostanziale" punto di un effettivo bilanciamento legislativo tra gli eterogenei interessi emergenti sui territori della Repubblica [italiana]: verosimilmente perché consapevole delle lacunosità insite nel [classico] metodo deduttivo del bilanciamento *ex lege* (e conscio dell’inesistenza nell’ordinamento costituzionale di una rigida e “prefissata” gerarchia di valori) il legislatore ha, in sé, preferito "limitare" proporzionalmente il piano delle pur necessarie tutele ambientali, paesaggistiche, ecosistemiche e del patrimonio culturale all’ambito di un rafforzamento amministrativo dei procedimenti decisionali coinvolti, con l’effetto più o meno consapevole (ma difficilmente controllabile) di produrre tante sostanziali discipline quante sono le Autorità nella Repubblica competenti all’adozione dei, singoli, provvedimenti amministrativi in materia di *permitting* ambientale»³².

Parimenti è noto a chiunque che, per logica conseguenza, il sistema delle autorizzazioni ambientali nella Repubblica italiana abbia manifestato nel tempo «tutte le falle di raccordo e coordinamento tra le diverse Pubbliche Amministrazioni coinvolte, a vario titolo, nei procedimenti preordinati all’adozione delle (varie) decisioni spettanti alle Autorità “competenti” in materia di *permitting*»³³.

Detto in maniera grossolana, il sistema delle autorizzazioni ambientali in Italia è stato sinora afflitto da inequivocabili disomogeneità amministrative, essendo poco opinabile che si siano, cioè, avverati «gravissimi disallineamenti procedurali e decisionali realizzatisi sul territorio repubblicano tra le pur identiche Autorità competenti nell’adottare i singoli provvedimenti autorizzativi in materia di insediamento di opere, [di] installazioni, [di] interventi ed attività economiche compatibili con l’ambiente, con la salute umana e in generale con la "cura" per gli interessi delle generazioni future»³⁴.

Certo si è del tutto consapevoli delle enormi differenze e delle notevoli distanze tra l’ordinamento italiano di *Civil Law* e quello di *Common Law* nel Regno Unito. Tuttavia, si è altrettanto consapevoli che qualsiasi analisi comparativa non potrebbe mai essere distolta da un

³¹ A. GIURICKOVIC DATO, *Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al 'caso Ilva'*, in *Federalismi.it*, n. 12/2019, p. 21.

³² A. MITROTTI, *Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. Prime riflessioni sul "permitting" ambientale*, in *Società e Diritti*, n. 1/2022, pp. 114-115.

³³ A. MITROTTI, *Territorio*, cit., p. 115.

³⁴ A. MITROTTI, *Territorio*, cit., p. 116.

nevralgico elemento sistematico: per cui è vero che il *permitting ambientale* è nato negli ordinamenti di *Common Law* del Regno Unito, ma deve parimenti essere considerato sempre che l'attuale assetto negli ordinamenti di oltre Manica è oggi figlio del diritto dell'Unione Europea.

Da qui non può che trarsi una conclusione minima, ancorché indispensabile in chiave sistematica, per cui il diritto dell'Unione Europea costituisce il filo rosso di collegamento sistematico tra le regole ambientali, evolutesi, negli ordinamenti del Regno Unito e la disciplina di materiale regolazione delle autorizzazioni in materia ambientale negli Stati membri UE nonché nella Repubblica italiana (delle Autonomie³⁵).

Senonché è con lo sguardo rivolto alle fonti normative europee, *in unum* alle loro intrinseche potenzialità di sviluppo sistematico, che tanto gli studiosi del diritto pubblico italiano quanto i futuri legislatori della nostra Repubblica italiana potrebbero (ed anzi, dovrebbero) ambire all'obiettivo di una ricomposizione degli elementi di miglioramento del *permitting ambientale* in senso più coordinato ed omogeneo, aspirando così all'inveramento dei preziosi effetti uniformanti raggiunti da tempo nell'ordinamento britannico, il che sembrerà una conclusione del tutto banale.

Eppure quanto argomentato sin qui appare essere l'unica ragionevole chiave metodologica per lo sviluppo amministrativo del *permitting ambientale* italiano, specialmente per valorizzare tutte le potenzialità di cui alla recentissima revisione costituzionale degli articoli 9 e 41³⁶.

³⁵ Sulla Repubblica italiana delle Autonomie si leggano *ex plurimis* F. PIZZETTI, *Le nuove esigenze di "governance" in un sistema policentrico "esplosivo"*, in *Le Regioni*, n. 6/2001, pp. 1153-1196; M. CAMELLI, *Amministrazione (e interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 6/2001, pp. 1273-1304; S. CIVITARESE MATTEUCCI, *L'autonomia istituzionale e normativa degli enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli*, in *Le Regioni*, n. 2-3/2002, pp. 445-482; F. MERLONI, *La leale collaborazione nella Repubblica delle autonomie*, in *Diritto Pubblico*, n. 3/2002, pp. 827-880; T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, Giappichelli, 2003; A. PIOGGIA - L. VANDELLI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale. Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V*, Bologna, il Mulino, 2006; E. GRIGLIO, *Principio unitario e neo-policentrismo. Le esperienze italiana e spagnola a confronto*, Padova, Cedam, 2008; C. FRANCHINI - G. VESPERINI, *L'organizzazione*, in S. CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 86-128; C. DI MARCO - L. G. SCIANNELLA (a cura di), *Dalla Repubblica delle Autonomie ad un nuovo (e indefinito) accentramento dei poteri nello Stato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, il Mulino, 2015; F. BASSANINI - F. CERNIGLIA - A. QUADRIO CURZIO - L. VANDELLI (a cura di), *Territori e autonomie. Un'analisi economico-giuridica*, Bologna, il Mulino, 2016; E. BALBONI, *Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte richiede e tutela la leale collaborazione ... e «l'intendenza seguirà»*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2017, pp. 122-124; A. MEALE, *Il principio di leale collaborazione tra competenze statali e regionali*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 3/2017, pp. 733-737; G. DEMURO, *La Repubblica delle autonomie, una e indivisibile*, in *Federalismi.it*, n. 7/2018, pp. 68-75; L. DELL'ATTI, *Teoria e prassi del governo multi-livello: studio sul regionalismo italiano*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019.

³⁶ Per utili commenti in dottrina si confrontino, in modo particolare, le osservazioni sviluppate in M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, pp. 285-314; A. O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in *DPCE online*, n. 4/2021, pp. 3391-3430; G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *www.giustiziainsieme.it*, 25 febbraio

Il punto è che si tratta di una chiave metodologica tuttora non sfruttata appieno, in Italia, mettendo a nudo dei fortissimi rischi di rimanere una chiave istituzionalmente lasciata nel cassetto della Repubblica (per l'esattezza, nei cassetti giuridici degli attrezzi).

2022; G. SCARSELLI, *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in *www.giustiziainsieme.it*, 10 marzo 2022; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2022, pp. 15-30; G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, in *Queste Istituzioni*, n. 1/2022, pp. 8-43; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 2/2022, pp. 1-15; R. CABAZZI, *Dalla "contrapposizione" alla "armonizzazione"? Ambiente ed iniziativa economica nella riforma (della assiologia) costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 7/2022, pp. 31-63. Ancora più di recente A. MITROTTI, *Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. Prime riflessioni sul "permitting" ambientale*, in *Società e Diritti*, n. 1/2022, pp. 82-120.